



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO TERMOLI

SERVIZIO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E PORTUALE

SEZIONE TECNICA – Sicurezza e Difesa Portuale

e-mail: termoli@guardiacostiera.it - tel. 0875/706484 – 0875/707336

ORDINANZA N° 13 /2010

Limiti di velocità nelle acque del Compartimento Marittimo di Termoli

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Termoli;

- VISTO** il Decreto Interministeriale del 14.07.1989 istitutivo della Riserva Marina delle Isole Tremiti;
- VISTA** la Legge 10 dicembre 1977, n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 04/09 datata 9 marzo 2009 che regola gli accosti navi trasporto passeggeri Isole Tremiti;
- VISTA** la propria Ordinanza n.25/2009 di approvazione del regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Termoli;
- VISTA** la propria Ordinanza Balneare 10/09 datata 30 aprile 2009;
- VISTO** il Regolamento del porto di Termoli approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 06/02 del 09.05.2002;
- VISTA** la legge 08/07/2003 n. 172 in materia di "riordino e rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTO** il Codice della nautica da diporto ed il relativo Regolamento di attuazione;
- CONSIDERATO** necessario limitare la velocità delle unità nei tratti maggiormente frequentati sia ai fini della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare che della mitigazione del moto ondoso generato che crea fenomeni anomali sulle spiagge;
- VISTI** gli artt. 17,30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1 Fermo restando i divieti di navigazione prescritti da altre disposizioni, nel periodo che va da Ottobre ad Aprile nelle acque del Circondario Marittimo di Termoli la velocità di tutte le unità che navigano **entro i 300 metri** dalla costa non deve superare i **5 nodi**.

Articolo 2 Nelle acque del Circondario Marittimo di Termoli, durante il periodo di validità dell'Ordinanza Balneare citata in premessa che va da Maggio a Settembre e fermo restando i divieti di navigazione previsti anche da altre disposizioni, la velocità massima delle unità in transito oltre il limite delle acque riservate ai bagnanti, tenuto conto della morfologia della costa, non deve essere superiore a:

- **per il litorale molisano:**

- **5 nodi** entro la fascia dei **500 (cinquecento) metri** dalla costa;
- **10 nodi** nella fascia compresa tra i **500 (cinquecento) metri** e i **1000 (mille) metri** dalla costa;

e deve essere mantenuto comunque un assetto dislocante;

- per l'**Arcipelago delle Isole Tremiti**:

- **5 nodi** entro la fascia dei **300 (trecento) metri** dalla costa;
- **10 nodi** nella fascia compresa tra i **300 (trecento) metri** e i **600 (seicento) metri** dalla costa;

e deve essere mantenuto comunque un assetto dislocante.

Articolo 3 Nell'intero arco dell'anno tutte le unità di Stazza lorda superiore alle 1000 Tonnellate che navigano entro un miglio dalla costa delle Isole Tremiti, oltre alle limitazioni previste dai precedenti articoli 1) e 2) ovvero da altre disposizioni, dovranno procedere ad una velocità non superiore ai **15 nodi**. Il limite dei **15 nodi** vale anche per la stessa tipologia di unità nella fase di atterraggio al porto di Termoli entro un miglio dall'imboccatura.

Articolo 4 Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette o altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell'art. 53 del D.L.vo 171/2005.

Articolo 5 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché la diffusione tramite gli organi d'informazione.

Termoli, lì 15.04.2010

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Raffaele ESPOSITO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)